

Comune di Ameno

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO:

**DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di maggio alle ore diciannove e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRAMBILLA NOEMI - Sindaco	Sì
2. FRANZOSI SERGIO TERESIO - Vice Sindaco	Sì
3. PRIMATESTA ROBERTO - Consigliere	Sì
4. BOZZER GIULIA - Consigliere	Sì
5. BARONE AURELIA ANNA - Consigliere	Sì
6. MONTI VITTORIO - Consigliere	Sì
7. FUMAGALLI MICHELE - Consigliere	Sì
8. GODI GIUSEPPE - Consigliere	Sì
9. BEDONI ELISABETTA - Consigliere	Sì
10. CERESA DIEGO - Consigliere	Giust.
11. ARTABANO LUISELLA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Roberto GILARDONE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la dott.ssa BRAMBILLA NOEMI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

VISTO l'art. 151 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico in materia di ordinamento degli Enti Locali), il quale prevede che gli Enti locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'adozione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

DATO ATTO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO quanto altresì stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Evidenziato che il termine ultimo di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2022 è stato fissato al 31 maggio 2022 dall'art. 3, comma sexiesdecies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022;

Dato atto l'art. 3, comma 5quinquies D.L. 228/2021, convertito in L. 15/2022, ha previsto che, *«a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno»*, introducendo una disposizione di natura generale, con cui i termini per la definizione della manovra comunale in ambito TARI sono stati distinti da quelli ordinari previsti dall'art. 151 D.Lgs. 267/2000 per l'approvazione del bilancio comunale di previsione;

Evidenziato tuttavia che quest'ultima norma ha formato oggetto di interpretazione autentica da parte dell'art. 43, comma 11 D.L. 17 maggio 2022 n. 50, il quale ha previsto che *«nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il*

comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile», così risolvendo il problema del termine entro il quale i Comuni avrebbero dovuto approvare i regolamenti e le tariffe TARI, allineandolo al termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione, attualmente fissato al 31 maggio 2022;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), nella determinazione delle tariffe occorrerà prendere atto delle disposizioni introdotte da ARERA nel corso dell'ultimo anno, con particolare riferimento alla disciplina per la predisposizione del PEF, introdotta con delibera n. 138/2021/R/RIF, con cui è stato avviato il procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022/2025 (MTR-2), approvato con successive delibere nn. 196, 282 e 363/2021/R/RIF, nell'ambito del quale ARERA ha provveduto all'aggiornamento e all'integrazione dell'attuale sistema di regole per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, nonché alla fissazione dei criteri per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

CONSIDERATO che tali disposizioni, pur essendo destinate ad incidere sulla metodologia di definizione dei Piani Finanziari TARI, non hanno introdotto specifiche modifiche in relazione ai termini di approvazione delle tariffe della TARI tributo, che continuano ad essere disciplinate della L. 147/2013 e dalle norme attuative del D.P.R. 158/1999, che – in base alle norme attualmente vigenti – rimarranno applicabili anche per il 2022;

VISTO, in tal senso, l'art. 57*bis*, comma 1 D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n. 157, il quale ha disposto la proroga della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205»* e, quindi, anche per l'anno 2022, non essendo ad oggi intervenuta alcuna disposizione di modifica di tale sistema di determinazione delle tariffe TARI da parte di ARERA;

CONSIDERATO che, in vigore di tale disposizione, anche le modalità di redazione del Piano Economico Finanziario e delle conseguenti tariffe non comportano la rigida applicazione dei parametri dettati dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che, in materia TARI, importanti cambiamenti, applicabili già nel 2021 e quindi rilevanti anche per il 2022, sono stati apportati a seguito delle modifiche introdotte al Testo unico ambientale (D.Lgs. 152/2006) dal D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, che ha determinato una nuova classificazione dei rifiuti, che non prevede più l'attribuzione ai Comuni del potere di disporre l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, nonché la sottrazione dalla base imponibile TARI di alcune specifiche categorie (attività industriali, artigianali e agricole), che hanno già inciso sui criteri di determinazione delle tariffe della TARI 2021;

CONSIDERATO inoltre che il D.Lgs. 116/2020 è intervenuto anche nel modificare l'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, stabilendo che *«le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le*

medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale»;

VISTO l'art. 30, comma 5 D.L. 41/2021, convertito in L. 69/2021, in base al quale *«la scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022»;*

CONSIDERATO che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è entrata quindi in vigore la nuova disciplina che determina la totale disapplicazione della parte variabile della TARI a favore delle utenze domestiche che abbiano dichiarato entro il 31 maggio 2021 di non volersi più avvalere del servizio pubblico;

CONSIDERATO che, in materia di TARI, ulteriori cambiamenti sono stati da ultimo introdotti con la Delibera n. 15/2022/R/RIF, nell'ambito della quale ARERA ha approvato il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, che entrerà in vigore a decorrere dal 2023 ed in relazione al quale il Comune provvederà ad adottare i relativi provvedimenti, analizzando, sotto il profilo contrattuale, le previsioni del proprio regolamento TARI, per verificare se l'adeguamento ai profili individuati da ARERA potrà comportare maggiori costi a decorrere dal 2023;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale N. 10 del 30/05/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata operata la presa d'atto del Piano Finanziario per gli anni 2022-2025 di cui si allega, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il Prospetto Economico Finanziario (Allegato A) redatto dal Gestore del Servizio, per quanto non validato dal Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese in qualità di Ente Territorialmente Competente secondo quanto previsto dalla suddetta deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif, al netto delle riduzioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020, per un importo complessivo pari a € 156.912.-;

CONSIDERATO che occorre provvedere alla conseguente determinazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, per garantire la copertura del costo del servizio sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 654 L. 147/2013, in base al quale *«in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente»;*

CONSIDERATO che la ripartizione dei costi fissi e variabili tra le due macrocategorie di utenze (domestiche e non domestiche) è stata determinata, come prevede l'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999, "per differenza", fondata sulla conoscenza della produzione globale annua di rifiuti (QT) e sull'individuazione della produzione presunta imputabile all'insieme delle non domestiche (Qnd), calcolando il termine incognito delle utenze domestiche (Qd) appunto per differenza rispetto al dato globale (in formule: $Qd = QT - Qnd$), secondo il seguente sistema operativo:

- Non disponendo di sistemi puntuali di misurazione Qnd è stato calcolato sulla base dei coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, i quali esprimono non solo un mero "peso" in proporzione al quale vanno ripartiti i costi del servizio (come invece avviene per i parametri Kc), ma "coefficienti potenziali di produzione in kg/m² anno". Essi misurano quindi la produzione di rifiuti in peso per unità di superficie, sia pur in via potenziale o presunta, per ciascuna categoria di utenza.
- Dal punto di vista operativo, quindi, se si moltiplica il valore attribuito a ciascun coefficiente Kd per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività, si ottiene la quantità

di rifiuti presuntivamente attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti questi prodotti esprime così la quantità di rifiuti complessivamente prodotta dalla globalità delle utenze non domestiche, dando luogo per differenza alla quantità di rifiuti da attribuire alle utenze domestiche. In formule:

$$Q_{nd} = \sum Kd(ap) \cdot Stot(ap)$$

$$Q_d = QT - Q_{nd}$$

dove:

Q_{nd} = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze non domestiche;

Kd(ap) = coefficiente di produttività attribuito a una determinata tipologia di attività

Stot(ap) = superficie complessiva imponibile relativa a una determinata tipologia di attività

Q_d = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta dalle utenze domestiche;

QT = quantità di rifiuti (in kg) complessivamente prodotta da tutte le utenze, domestiche e non.

- Sulla base delle due quantità **QT_d** pari a **917.308 Kg** e **QT_{nd}** pari a **798.228 Kg** è stato quindi possibile effettuare una ripartizione "tecnica" dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotti rispetto al totale.

In formule: $CV_d = CV \cdot (Q_d/QT)$ e $CV_{nd} = CV \cdot (Q_{nd}/QT)$

La percentuale risultante è stata in ultimo ponderata della quota UND corrispondente sulla % di riduzione kg RSU rispetto all'anno precedente, tenuto altresì conto della riduzione dei servizi di raccolta effettuati alle utenze non domestiche a causa dei periodi di chiusura delle attività per l'emergenza sanitaria da Covid-19.

- Gli stessi rapporti Q_d/QT e Q_{nd}/QT sono stati utilizzati quali indici di riferimento per ripartire altresì i costi fissi. In formule: $Cfd = CF \cdot (Q_d/QT)$ e $Cfnd = CF \cdot (Q_{nd}/QT)$

DATO ATTO l'applicazione del metodo come sopra delineato ha portato alla seguente ripartizione dei costi fissi e variabili:

Ripartizione Costi fissi tra utenze domestiche e non domestiche

	Importo	% riparto
TOTALE COSTI FISSI	€ 63.844,00	
Costi fissi attribuiti alle utenze domestiche	€ 48.521,44	76,00
Costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche	€ 15.322,56	24,00

Ripartizione Costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche

	Importo	% riparto
TOTALE COSTI VARIABILI	€ 93.068,00	
Costi variabili attribuiti alle utenze domestiche	€ 70.731,68	76,00
Costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche	€ 22.336,32	24,00

CONSIDERATO infine che i valori dei coefficienti Kd utilizzati per stimare la quantità di rifiuti prodotta sono stati poi impiegati anche nella determinazione delle quote variabili delle tariffe;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/05/2022;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati prodotti, nonché le riduzioni accordate per particolari condizioni d'uso di cui all'art. 18 del vigente Regolamento TARI;

CONSIDERATO che l'approvazione di tali tariffe permette di raggiungere la copertura del 100% dei costi riportati nel Piano Finanziario Tari per il 2022 come risulta dal prospetto di cui all'Allegato B;

VISTO il prospetto delle tariffe delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche di cui all'Allegato C e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTO l'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, il quale ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda le modalità di riscossione della TARI, il comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68, prevede che «*il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno*»;

RICHIAMATO l'art. 27 del suddetto Regolamento TARI, in base al quale, fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune;

RITENUTO di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2022 avverrà mediante il versamento di:

- n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 luglio 2022, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2022 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2021;
- n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2023, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2022 sulla base delle tariffe come sopra determinate e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi e il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare le tariffe della TARI 2022 come da specifici prospetti allegati, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2022;
4. di stabilire che, in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 15^{ter} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, le tariffe approvate con la presente deliberazione potranno essere utilizzate per la riscossione della TARI anche con riferimento alle rate la cui scadenza sarà fissata prima del 1° dicembre 2022, in modo da rendere più semplice la quantificazione della Tassa dovuta su base annua;
5. di stabilire che la riscossione della TARI dovuta dai contribuenti per l'anno 2022 avverrà mediante il versamento di:
 - n. 1 rata di acconto, con scadenza 31 luglio 2022, in misura pari al 50 per cento della somma dovuta dal contribuente a titolo di TARI 2022 sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2021;
 - n. 1 rata a saldo, con scadenza 31 gennaio 2023, a conguaglio di quanto effettivamente dovuto a titolo di TARI per l'anno 2021 sulla base delle tariffe come sopra determinate e sulla base dell'occupazione effettivamente posta in essere dal contribuente, al netto di quanto dovuto a titolo di acconto, secondo le modalità di pagamento previste dal comma 688 dell'art. 1 della L. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 6 marzo 2014 n. 16 convertito in Legge 2 maggio 2014 n. 68;
6. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13^{bis} D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la presente delibera dovrà essere pubblicata sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 14 ottobre 2022, sulla base di quanto disposto dall'art. 15^{bis} D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
7. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

Successivamente, su proposta del Sindaco-Presidente, stante l'urgenza

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n. 10	n. 0	n. 10	n. 10	n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Firmato digitalmente
BRAMBILLA NOEMI

Il Segretario Comunale

Firmato digitalmente
Dott. Roberto GILARDONE

PEF 2022	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	9.779
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	17.549
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	10.192
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	51.822
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TV}	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	391
Fattore di Sharing b	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	117
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	11.376
Fattore di Sharing ω	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR_{sc}	3.754
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC_{tot}_{TV}	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE	8.440
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-
ΣTVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	93.910
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	8.627
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	9.433
Costi generali di gestione CGG	39.527
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-
Altri costi CO_{AL}	855
Costi comuni CC	49.815
Ammortamenti Amm	970
Accantonamenti Acc	165
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-
- di cui per crediti	165
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-
Remunerazione del capitale investito netto R	179
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK_{proprietari}	-
Costi d'uso del capitale CK	1.315
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO^{EXP}_{116,TF}	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC_{TF}	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA	4.288
Recupero delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-
ΣTFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	64.045
$\Sigma Ta = \Sigma TVa + \Sigma TFa$ prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	157.955
Ta = TVa + TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	157.955
Grandezze fisico-tecniche	
raccolta differenziata %	74%
q_{0-2} ton	432,00
costo unitario effettivo - Ccoeff €/cent/kg	38,57
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)	41,78
Coefficiente di gradualità	
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y₁	-0,19
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y₂	-0,14
Totale y	-0,33
Coefficiente di gradualità (1+y)	0,67
Verifica del limite di crescita	
r_{PI}	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o	4,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C₁₁₆	0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	5,60%
(1+ρ)	1,0560
ΣT_o	157.955
ΣTV_{o-1}	85.629
ΣTF_{o-1}	84.635
ΣT_{o-1}	170.264
$\Sigma T_o / \Sigma T_{o-1}$	0,9277
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	157.955
delta ($\Sigma T_o - \Sigma T_{max}$)	-
TVa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	93.910
TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	64.045
Ta = TVa + TFa dopo distribuzione delta ($\Sigma Ta - \Sigma Tmax$)	157.955
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile	842
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa	201
ΣTV_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	93.068
ΣTF_o totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	63.844
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021	156.912
Attività esterne Ciclo integrato RU	-

COSTI	Parte fissa	Parte variabile	Totale
UTENZE DOMESTICHE	48.521,44	70.731,68	119.253,12
UTENZE NON DOMESTICHE	15.322,56	22.336,32	37.658,88
TOTALE COSTI	63.844,00	93.068,00	156.912,00

ENTRATE UTENZE DOMESTICHE	Parte fissa	Parte variabile	Totale
Utenza domestica (1 componente)	8.393,56	9.334,84	17.728,40
Utenza domestica (2 componenti)	12.183,69	22.120,07	34.303,76
Utenza domestica (3 componenti)	6.846,74	10.703,64	17.550,38
Utenza domestica (4 componenti)	7.576,83	13.376,05	20.952,88
Utenza domestica (5 componenti)	3.965,86	4.820,13	8.785,99
Utenza domestica (6 o più componenti)	9.555,01	10.376,34	19.931,35
TOTALE	48.521,69	70.731,07	119.252,76

ENTRATE UTENZE NON DOMESTICHE		Parte fissa	Parte variabile	Totale
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	293,72	424,00	717,72
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	221,74	323,98	545,72
3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00	0,00
4	Depositi e magazzini senza vendita diretta	0,00	0,00	0,00
5	Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	5.005,07	7.304,99	12.310,06
5a	Area scoperta operativa	37,71	54,77	92,48
6	Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	657,10	955,83	1.612,93
6a	Area scoperta operativa	0,00	0,00	0,00
7	Case di cura e riposo	2.559,80	3.743,60	6.303,40
8	Uffici e agenzie	956,99	1.395,88	2.352,87
9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,00	0,00	0,00
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,00	0,00	0,00
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	25,23	36,86	62,09
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	443,60	645,82	1.089,42
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	148,74	216,86	365,60
14	Attività industriali con capannoni di produzione	579,32	837,76	1.417,08
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	16,49	23,97	40,46
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	2.651,37	3.860,89	6.512,26
16a	Area scoperta operativa	402,04	585,83	987,87
17	Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	1.163,53	1.693,50	2.857,03
17a	Area scoperta operativa	0,00	0,00	0,00
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,00	0,00	0,00
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	159,98	232,36	392,34
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,00	0,00	0,00
TOTALE		15.322,43	22.336,90	37.659,33

TOTALE ENTRATE	63.844,12	93.067,97	156.912,09
-----------------------	------------------	------------------	-------------------

COPERTURA COSTI 100%

Nucleo familiare	Tariffa quota fissa €/mq/anno	Tariffa quota variabile €/anno
1 componente	0,42013	46,55772
2 componenti	0,49016	83,80389
3 componenti	0,54017	93,11543
4 componenti	0,58019	121,05006
5 componenti	0,62020	135,01737
6 o più componenti	0,65021	158,29623

Cat.	Subcat.	Descrizione	Tariffa quota fissa €/mq/anno	Tariffa quota variabile €/mq/anno
1		Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,21556	0,31117
2		Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,45133	0,65944
3		Stabilimenti balneari	0,25598	0,37220
4		Depositi e magazzini senza vendita diretta	0,34355	0,50266
5		Alberghi con ristorante, agriturismi con ristorazione e strutture ricettive assimilabili	0,72078	1,05199
	5a	Area scoperta operativa	0,57932	0,84135
6		Alberghi senza ristorante, affittacamere, CAV, B&B e strutture ricettive assimilabili	0,53890	0,78390
	6a	Area scoperta operativa	0,43112	0,62712
7		Case di cura e riposo	0,63995	0,93590
8		Uffici e agenzie	0,67363	0,98257
9		Banche, istituti di credito e studi professionali	0,37050	0,53856
10		Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,58606	0,85092
11		Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,72078	1,05318
12		Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,48501	0,70611
13		Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,61974	0,90358
14		Attività industriali con capannoni di produzione	0,28966	0,41888
15		Attività artigianali di produzione beni specifici	0,37050	0,53856
16		Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (autorizzazione sanitaria tipologia 3 e 4)	3,26037	4,74771
	16a	Area scoperta operativa	2,60695	3,79864
17		Bar, caffè, pasticceria (autorizzazione sanitaria tipologia 1 e 2)	2,45201	3,56886
	17a		1,96026	2,85556
18		Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,18559	1,72698
19		Plurilicenze alimentari e/o miste	1,03739	1,50677
20		Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,08220	5,95049